Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio Regolamento 19 ottobre 1999 Rivista diocesana di Roma, 1999, pp. 1856-1865

T•

DECRETO DI PROMULGAZIONE IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE DEL LAZIO PREMESSO CHE

- La Regione Ecclesiastica Lazio è stata eretta in persona giuridica dalla Santa Sede con Decreto della Congregazione per i Vescovi n. 1034/92 in data 4 novembre 1994, eseguito dal sottoscritto Presidente della Conferenza Episcopale Laziale con decreto n. 1656/94 in data 9 novembre 1994;
- l'art. 11 dello Statuto della Regione Ecclesiastica Lazio dispone che il Regolamento attuativo del medesimo statuto è adottato dalla Conferenza episcopale regionale su proposta del Presidente;
- si è reso necessario attendere l'approvazione del nuovo Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana per le connessioni organiche esistente tra i due Regolamenti;
- $-\,la$ Conferenza episcopale Laziale ha approvato il regolamento con deliberazione in data 19 ottobre 1999;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO

Il testo del Regolamento della Regione Ecclesiastica Lazio sia promulgato mediante la pubblicazione nella Rivista diocesana di Roma.

Il Regolamento entrerà in vigore in data 1º gennaio 2000

Roma 19 ottobre 1999

Prot. 40/99

Mons. Agostino de Angelis Segretario Aggiunto Presidente della Camillo, Card. Ruini Conferenza Episcopale del Lazio

II

Testo ufficiale italiano.

Fonti riferimento: can. 95 CIC (nozione e ambito del regolamento) È can. 433 CIC (nozione di regione ecclesiastica) È can. 434 CIC (nozione di conferenza episcopale regionale) È art. 11 [122] (gerarchia normativa) È art. 1 [123], cann. 431, 377 § 2, 377 § 3, 440 § 1, 952, 1264 CIC (competenze della Provincia ecclesiastica Lazio passate alla Regione) È art. 1 [123], cann. 952, 1264 CIC (richiesta di "recognitio", con deroga di competenza del dicastero: cfr. [124] in fine) È art. 2 [123], artt. 4, 43 [116], art. 122 [117] (rapporti con la CEI) È reciproca collaborazione Stato-Chiesa: art. 3 [123], "La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese (art. 1 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense. del 18 febbraio 1984, AAS 77 (1985) 521-578) È art. 4 [123], n. 17 [109] (posizione dei vescovi emeriti) È art. 10 [123], can. 173 § 2 CIC (nomina di ufficio ad tempus) È cfr. [124] [125] (per concrete delibere) È art. 13 [123] (commissioni regionali: sono state costituiti i seguenti settori di Attività pastorale: Dottrina della fede e catechesi, Liturgia, Servizio della carità, Clero, Vita consacrata, Laicato, Famiglia, Cooperazione missionaria tra le Chiese, Educazione cattolica, cultura, scuola e università, Problemi sociali e lavoro, Problemi giuridici, Ecumenismo e dialogo, Comunicazioni sociali, Migrazioni, Giustizia e pace, Tempo libero, turismo, sport, Sanità, Rapporti con la Regione, Beni ecclesiastici culturali ed edilizia del culto, Anno santo, Servizio di pastorale giovanile.

Testo e Bibliografia: gli stessi che per il documento [122].

REGOLAMENTO

Art. 1 Rapporti tra le diocesi

La Regione Ecclesiastica Lazio, costituita ed eretta in persona giuridica pubblica dalla Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi n. 1034/92 eseguito in data 9 novembre 1994, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (cfr. Statuto art. 1).

Essa ha sede in Roma, nel Palazzo Apostolico del Laterano, piazza S. Giovanni in Laterano 6/a.

La Regione Ecclesiastica Lazio intende attuare un'azione pastorale comune tra le diocesi che la compongono e favorire mutui rapporti tra i loro Vescovi (cfr. Statuto art. 2).

La Regione Ecclesiastica Lazio è governata collegialmente dalla Conferenza Episcopale regionale costituita dai Vescovi diocesani delle Chiese particolari della stessa Regione, da coloro che per diritto sono ad essi equiparati, dai Vescovi loro coadiutori e ausiliari (Statuto art. 3).

La Conferenza Episcopale regionale:

- a) si riunisce almeno tre volte l'anno per esaminare collegialmente le questioni pastorali ed assumere eventuali deliberazioni;
- b) promuove relazioni reciproche tra istituzioni e organismi delle diocesi (curie, seminari, aggregazioni laicali e altri) e quindi tra i responsabili degli stessi, per il confronto su diversi problemi e l'adozione di prassi comuni;
 - c) sostiene forme di reciproco aiuto tra le istituzioni diocesane;
- d) favorisce l'interscambio delle risorse personali e la perequazione di quelle economiche da parte delle diocesi più dotate nei confronti di quelle in difficoltà.

Per la validità delle sedute della Conferenza Episcopale regionale è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

Le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il consenso dei due terzi dei membri della Conferenza medesima.

Le deliberazioni di carattere pastorale hanno efficacia nelle singole diocesi se promulgate dal rispettivo Vescovo (cfr. Statuto art. 5)

La Conferenza Episcopale regionale, dato che la Regione Ecclesiastica Lazio è costituita in deroga al can. 433 da una sola Provincia Ecclesiastica, ha la competenza a deliberare su materie (cfr. canoni 952 e 1264) riservate all'Assemblea dei Vescovi della Provincia per facoltà concessa dal Santo Padre in data 6 agosto 1987 (cfr. nota della Congregazione per i Vescovi in data 13 agosto 1987).

Le deliberazioni sulle suddette materie non possono essere promulgate se non dopo la "recognitio" della Sede Apostolica. Il Santo Padre ha disposto che tale materia rientri nella competenza della Congregazione per il clero (cfr. nota della Segreteria di Stato n. 369.905 in data 6 maggio 1995).

Possono essere invitati alle riunioni, secondo l'opportunità, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica e laici, rappresentanti a livello regionale di associazioni ecclesiali o di ispirazione cristiana e esperti delle materie di cui si tratta.

Art. 2 Rapporti con altre istanze ecclesiali

La Regione Ecclesiastica Lazio persegue indirizzi e promuove strumenti di convergenza pastorale con le altre Regioni Ecclesiastiche italiane.

La Conferenza Episcopale regionale è organicamente collegata con la Conferenza Episcopale Italiana secondo le disposizioni dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana (cfr. artt. 11, 24, 45, 52, 56, 57, 67, 88, 89, 122, 123).

È impegno della Conferenza regionale assicurare il contributo della propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana, in special modo valutando previamente e collegialmente le questioni da discutersi nelle assemblee generali.

È compito del Presidente informare la Conferenza regionale di quanto discusso e deliberato nel Consiglio Permanente della C.E.I.

art. 3 Rapporti con le realtà civili

La Conferenza Episcopale regionale, per il tramite del Presidente o dei suoi delegati, mantiene rapporti con le autorità civili e con le realtà sociali, culturali e politiche, al fine di contribuire, in spirito di sincera collaborazione come previsto dall'art. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato, alla promozione dell'uomo e al bene della popolazione della Regione (cfr. Statuto art. 4).

La Regione Ecclesiastica Lazio può stipulare intese con la Regione Lazio o con i suoi organi in materie che concernono le rispettive competenze, tenendone informate la Conferenza Episcopale Italiana e la Santa Sede.

Le deliberazioni che approvano eventuali accordi o intese con la Regione civile Lazio o con i suoi organi hanno efficacia vincolante per tutte le diocesi, a condizione che abbiano ottenuto la "recognitio" della Santa Sede (cfr. Statuto art. 5).

La segreteria della Conferenza Episcopale regionale ha il compito, tramite un "osservatorio legislativo", di seguire e valutare, a servizio delle diocesi, i problemi, la documentazione e i progetti di leggi e di provvedimenti che vengono presentati e discussi in sede di Consiglio e di Giunta regionale e che hanno particolare rilievo sotto il profilo pastorale.

art. 4 I vescovi emerit

I Vescovi emeriti delle Diocesi del Lazio che risiedono nella Regione ecclesiastica possono intervenire alle riunioni della Conferenza con voto consultivo.

art. 5 Presidente e vice presidente della Conferenza

In considerazione del particolare vincolo della Regione del Lazio con il Papa, Vescovo di Roma e Metropolita nella stessa Regione, il Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma è Presidente Delegato della Conferenza Episcopale Regionale (cfr. Statuto art. 6).

Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente la Regione Ecclesiastica, anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
 - convocare e presiedere la Conferenza Episcopale regionale;
 - compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta alla Conferenza Episcopale regionale deliberare gli atti di straordinaria amministrazione (cfr. Statuto art. 7).

- Il Presidente definisce e approva l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo presenti le proposte dei membri della Conferenza, e ne dirige lo svolgimento. In caso di assenza lo sostituisce il Vice Presidente.
- Il Vice Presidente della Conferenza Episcopale regionale è eletto dai membri della medesima a norma del can. 119 n. 1 (cfr. Statuto art. 8).

art. 6 Il segretario

Allo scopo di coordinare e sostenere l'attuazione degli indirizzi della Regione Ecclesiastica la Conferenza Episcopale regionale elegge tra i Vescovi un Segretario a norma del can. 119 n.

Spetta in particolare al Segretario:

- a) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni della Conferenza Episcopale d'intesa con il Presidente e sentite le proposte dei membri della stessa;
- b) trasmettere l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno almeno quindici giorni prima della riunione;
- c) redigere i verbali delle riunioni: questi si ritengono approvati da tutti se non sono sollevate eccezioni nella successiva riunione della Conferenza;
- d) provvedere personalmente, o seguendo responsabilmente l'opera degli incaricati, all'esecuzione di quanto deliberato;
- e) curare l'archivio, curandovi i verbali delle riunioni e gli altri documenti della Regione Ecclesiastica e della Conferenza Episcopale.

La Conferenza Episcopale regionale può nominare uno o più Segretari aggiunti che aiutano e se necessario sostituiscono il Segretario nelle sue funzioni.

art. 7 Incarichi nella Regione Ecclesiastica

Allo scopo di promuovere una più efficace attività pastorale, la Conferenza Episcopale regionale affida il compito di seguire, personalmente e responsabilmente, le diverse aree di competenza a persone esperte.

Tale compito può essere conferito a Vescovi, a presbiteri, a diaconi o a laici a seconda delle varie aree.

La Conferenza Episcopale regionale elegge i Vescovi delegati regionali per settori di attività pastorale, possibilmente in corrispondenza con quelli delle Commissioni Episcopali e delle Commissioni Ecclesiali della Conferenza Nazionale, anche per favorire gli opportuni collegamenti con i relativi organi statutari della C.E.I.

La Conferenza Episcopale regionale nomina gli incaricati regionali per settori di attività pastorale.

art. 8 Rapporti con le componenti ecclesiali

La regione Ecclesiastica promuove e accoglie la collaborazione dei presbiteri, dei diaconi, dei membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, dei laici, attraverso i loro organi istituzionali regionali.

Nella Regione Ecclesiastica vi sono organismi ecclesiali operanti a livello regionale istituiti o riconosciuti da un'altra autorità ecclesiastica ed anche organismi civili che possono, a norma del loro statuto, prevedere interventi e nomine da parte della Conferenza Episcopale regionale nella loro struttura.

art. 9 Amministrazione del patrimonio

Il patrimonio della Regione Ecclesiastica è costituito dalla dotazione stanziata dalle diocesi che compongono la Regione medesima, nonché da offerte dei fedeli e da beni derivanti da acquisti, donazioni, eredità e legati (cfr. Statuto art. 9).

Spetta alla Conferenza Episcopale regionale:

- a) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- b) approvare ogni anno il preventivo ed il conto consuntivo.

Spetta al Presidente:

- a) eseguire le deliberazioni della Conferenza circa gli atti di straordinaria amministrazione;
- b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

art. 10 Durata delle cariche

La durata degli incarichi ricevuti dalla Conferenza Episcopale regionale è ordinariamente di cinque anni, decorrenti dal 1 luglio degli anni che terminano con la cifra 0 e 5.

La Conferenza provvede alle elezioni e nomine nei sei mesi prima del compimento del tempo (cfr. can. 153 § 2).

Nel caso che la Conferenza non provveda entro il termine gli incarichi proseguono dopo la scadenza in regime di proroga fino alle nuove elezioni o nomine.

Coloro che subentrano nell'incarico a quinquennio avviato lo esercitano fino alla scadenza dello stesso quinquennio.

La nomina ai diversi incarichi è rinnovabile.

art. 11 Promulgazione delle deliberazioni della Conferenza

Le deliberazioni della Conferenza Episcopale regionale di carattere pastorale hanno efficacia nelle singole diocesi se promulgate dal rispettivo Vescovo.

Le deliberazioni della Conferenza Episcopale regionale vincolanti per tutte le diocesi sono promulgate mediante pubblicazione nella Rivista diocesana di Roma ed entrano in vigore alla data indicata nella deliberazione stessa.

art. 12 Guida ufficiale della Regione Ecclesiastica

Viene redatta e periodicamente aggiornata dal Segretario una Guida ufficiale della Regione Ecclesiastica. In essa sono contenuti i dati necessari per la conoscenza, anche da parte di persone ed enti interessati, della struttura e dei soggetti della Regione Ecclesiastica stessa.

In particolare sono indicati:

- a) le Diocesi e i Vescovi;
- b) le principali istituzioni ecclesiastiche di rilievo regionale;
- c) gli incarichi regionali e i nomi dei titolari.

art. 13 Commissioni regionali

Le Commissioni regionali sono costituite per coordinare le iniziative riguardanti un determinato settore pastorale con deliberazione della Conferenza Episcopale regionale, cui spetta determinare, e se necessario modificare, il numero, la denominazione e le competenze delle Commissioni regionali.

Esse hanno sede nel Palazzo Apostolico del Laterano e recapito presso la residenza del Vescovo che le presiede.

- Le Commissioni regionali ordinariamente sono composte da:
- il Vescovo delegato per il settore in qualità di Presidente,
- l'incaricato regionale per il settore in qualità di Segretario,
- gli incaricati diocesani nominati dai rispettivi Ordinari.
- Il Vescovo delegato può invitare quando lo ritiene opportuno i rappresentanti delle associazioni ecclesiali o di ispirazione cristiana operanti nel settore e persone esperte nel settore
- Le Commissioni si riuniscono ordinariamente tre volte l'anno; possono essere convocate in riunione straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da un terzo dei suoi membri o dal Presidente della Conferenza.
 - La Commissione è convocata dal Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno.

Gli incarichi e le collaborazioni nell'ambito della attività dei settori pastorali sono gratuiti, a titolo di servizio ecclesiale volontario.

Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei componenti, salvo quanto previsto nel preventivo approvato dalla Conferenza.

Il Segretario della Commissione ha il compito di inviare ai membri della Commissione la convocazione con l'o.d.g. a tempo opportuno, redigere i verbali delle riunioni e tenere l'archivio della Commissione.

- Le Commissioni regionali attualmente sono le seguenti:
- 1. Commissione per la dottrina della fede, l'annuncio e la catechesi
- 2. Commissione per la liturgia
- 3. Commissione per il servizio della carità
- 4. Commissione per il clero e la vita consacrata
- 5. Commissione per il laicato
- 6. Commissione per la famiglia e la vita
- 7. Commissione per l'evangelizzazione dei popoli e cooperazione tra le Chiese
- 8. Commissione per l'ecumenismo e il dialogo
- 9. Commissione per l'educazione cattolica, la scuola e l'università
- 10. Commissione per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace
- 11. Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali
- 12. Commissione per le migrazioni
- 13 Commissione per gli affari giuridici
- 14. Commissione per il tempo libero, turismo, sport
- 15. Commissione per i rapporti con la Regione Lazio
- 16. Commissione per i beni culturali ecclesiali e l'edilizia di culto
- 17. Commissione per il Giubileo del 200018. Commissione per la pastorale giovanile
- art. 14 Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento della Regione Ecclesiastica Lazio è approvato e può essere modificato con deliberazione della Conferenza Episcopale regionale.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione della Conferenza Episcopale Laziale in data 19 ottobre 1999